



MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE

PERSOCIV

EPL

IV REPARTO

10[^]-12[^] DIVISIONE

Prot.nr. 0003769

del 19-01-2005

PARTENZA



P.d.c. c.a.c. Vincenzo Convertito
tel. 06/49862544-fax 06/49862570
e-mail: dividodici@persociv.it

INDIRIZZI IN ALLEGATO

OGGETTO: Misura dell'assegno per il nucleo familiare (A.N.F.) da corrispondersi al personale in part-time verticale.

PREMESSA

Pervengono alla scrivente numerosi quesiti in merito alla corretta determinazione dell'A.N.F. da attribuirsi al personale in posizione di part-time verticale.

Nelle istanze è frequente il riferimento all'art. 5, comma 6°, della legge 19 dicembre 1984, n. 863 che testualmente recita: *"Gli assegni familiari spettano ai lavoratori a tempo parziale per l'intera misura settimanale in presenza di una prestazione lavorativa settimanale di durata non inferiore al minimo di 24 ore. A tale fine sono cumulate le ore prestate in diversi rapporti di lavoro. In caso contrario spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, qualunque sia il numero delle ore lavorate nella giornata"*.

CONSIDERAZIONI

Al riguardo, si deve innanzitutto rilevare che, così come appresso precisato, la descritta soglia minima delle 24 ore settimanali non si applica al personale del comparto Ministeri.

Occorre poi osservare che l'art. 5, comma 6° della legge 863/1984 è stato abrogato dall'art. 11, comma 1-lettera a) del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 (1) per essere contestualmente sostituito dall'art. 9, comma 2°, del medesimo D.Lgs., con contenuto comunque immutato nella parte in cui viene stabilito il numero minimo di ore lavorative settimanali.

Pertanto, anche se con effetti ininfluenti rispetto alla presente disamina, è necessario riferirsi a tale ultima disposizione.

Nel merito, si evidenzia che il Ministero del Tesoro, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - I.G.O.P., con parere n. 182259 del 10 aprile

1998, ha osservato che *“...a differenza del precedente regime delle quote di aggiunta di famiglia, che venivano corrisposte in relazione al solo carico dei singoli familiari, l’assegno per il nucleo familiare istituito dalla legge n. 153/1988, che viene attribuito in misura modulata in riferimento alla complessiva consistenza numerica e reddituale del nucleo familiare, ha assunto, quale beneficio destinato a sopperire al sostentamento delle famiglie meno abbienti, natura di prestazione a carattere socio-assistenziale e non può essere correlato al servizio prestato. Pertanto, al personale con orario di lavoro a tempo parziale,.....l’assegno per il nucleo familiare va corrisposto commisurandolo al reddito familiare complessivo dell’anno precedente, senza operare riduzioni”*.

L’orientamento del Ministero del Tesoro è stato poi recepito dall’art.23 del C.C.N.L. – comparto Ministeri sottoscritto in data 16 febbraio 1999 (2).

Tale articolo, infatti, così come sostituito dall’art.23 del contratto integrativo sottoscritto in data 16 maggio 2001 (3), dispone, al comma 9°, che ai lavoratori la cui prestazione sia articolata in qualsiasi configurazione di part-time è corrisposto per intero l’assegno per il nucleo familiare semprechè, ovviamente, ricorrano le condizioni di legge per il diritto alla sua percezione (determinata situazione numerica e reddituale del nucleo familiare, eventuale presenza di familiari con handicap, ecc.) (4).

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto, risulta meglio precisato il contenuto della disposizione normativa che circoscrive la piena corresponsione dell’A.N.F. ai soli lavoratori part-time impegnati per almeno 24 ore settimanali.

Il dettato in questione, infatti, non si applica ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni in presenza di disposizioni contrattuali più favorevoli.

Tali rapporti di lavoro, in effetti, come puntualizzato dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, 1° marzo 2002 (5), sono soggetti a specifica disciplina con talune facoltà di deroga alle più generali norme sui rapporti di lavoro subordinato.

Testualmente, difatti, la citata direttiva sottolinea che, nell’ambito del più generale processo di riforma della pubblica amministrazione, il quadro normativo, *“fatti salvi specifici ordinamenti (dei magistrati e degli avvocati dello Stato, ad esempio), riserva alla contrattazione collettiva (art. 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (6)) o ad accordi procedimentalizzati la disciplina dei rapporti di lavoro, in particolare dei trattamenti economici, e ciò con forza derogatoria rispetto ad eventuali disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi in materia”*.

Peraltro, già la relazione del Governo all’ art. 10 del citato decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, ha posto l’accento sull’ *“espressa salvaguardia delle normative specifiche introdotte negli ultimi anni al fine di incentivare la diffusione del part-time nel pubblico impiego”*.

Pertanto, al personale in posizione di part-time verticale, deve essere riconosciuto l’A.N.F. in misura piena; ciò anche con eventuale riferimento agli anni pregressi, purché nel rispetto dei termini di prescrizione e di possibili correlati atti interruttivi posti in essere dagli interessati. In proposito si rammenta che i limiti di estinzione del diritto sono previsti nella misura di 5 anni dall’art. 23 del D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 (7), novellato dalla legge 16 aprile 1974, n. 114 (8).

NOTE

- (1) Il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 reca "l'attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo - quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES" ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2000. Tale D.Lgs. è stato parzialmente modificato (ma non negli articoli trattati in questa disamina) dalle seguenti norme:
 - D.Lgs. 26 febbraio 2001, n. 100 (G.U. n. 80 del 5 aprile 2001);
 - D.L. 28 settembre 2001, n. 355 (G.U. n. 228 del 1° ottobre 2001), conv. L. 27 novembre 2001, n. 417 (G.U. n. 279 del 30 novembre 2001);
 - D.L. 25 settembre 2002, n. 210 (G.U. n. 225 del 25 settembre 2002), conv. L. 22 novembre 2002, n. 266 (G.U. n. 275 del 23 novembre 2002);
 - D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (G.U. n. 235 del 9 ottobre 2003).
- (2) Pubblicato sul Supplemento ordinario n.41 alla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1999.
- (3) Pubblicato sul Supplemento ordinario n. 158 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 142 del 21 giugno 2001.
- (4) Il testo del decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, coordinato con la legge di conversione 13 maggio 1988, n. 153, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 20 giugno 1988.
- (5) Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2002.
- (6) Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", è stato pubblicato sul Supplemento ordinario n. 112/L alla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001.
- (7) Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 (Testo Unico delle norme concernenti gli assegni familiari) è stato pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 206 del 7 settembre 1955.
- (8) Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 2 maggio 1974.

La presente circolare è pubblicata sul sito internet www.persociv.difesa.it.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dir. Gen. Dr. Carlo IUCIDI)

Lucidi

PER SUCCESSIVA RIPRODUZIONE E DISTRIBUZIONE A CURA DEGLI ENTI INTERESSATI

DIFESA GABINETTO	ROMA
SEGRETERIA PARTICOLARE DEL MINISTRO	ROMA
SEGRETERIE SOTTOSEGRETARI DI STATO ALLA DIFESA	ROMA
SOTTOCOMITATO SUD EUROPA	ROMA
SUPERCONSIGLIO FF.AA.	ROMA
SEGREDIFESA	ROMA
SEGREDIFESA-UGGEATI	ROMA
STAMADIFESA 1° Reparto - Ufficio Re.St.Av.	ROMA
STATESERCITO Uff.AA.GG.	ROMA
MARISTAT - 1° Reparto	ROMA
STATAEREO	SEDE
BILANDIFE	ROMA
ISPEDIFE	ROMA
PERSOMIL	ROMA
LEVADIFE	ROMA
DIFESAN	ROMA
COMMISERVIZI	ROMA
TERRARM	ROMA
NAVARM	ROMA
ARMAEREO	SEDE
GENIODIFE	ROMA
TELEDIFE	SEDE
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA	ROMA
ONORCADUTI	ROMA
CONSIGLIO MAGISTRATURA MILITARE	ROMA
SUPERPROCURAMILES	ROMA
CORTE MILITARE DI APPELLO	ROMA
PROCURA GEN.LE MIL. c/o CORTE MILITARE DI APPELLO	ROMA
CORTE MILITARE DI APPELLO - Sez. Distaccata	VERONA
CORTE MILITARE DI APPELLO - Sez. Distaccata	NAPOLI
PROCURA GEN.LE MIL. c/o CORTE MILITARE DI APPELLO-Sez. Distaccata	VERONA
PROCURA GEN.LE MIL. c/o CORTE MILITARE DI APPELLO-Sez. Distaccata	NAPOLI
TRIBUNALE MILITARE DI SORVEGLIANZA	ROMA
TRIBUNAMILIT	TORINO
TRIBUNAMILIT	VERONA
TRIBUNAMILIT	PADOVA
TRIBUNAMILIT	LA SPEZIA
TRIBUNAMILIT	ROMA
TRIBUNAMILIT	NAPOLI
TRIBUNAMILIT	CAGLIARI
TRIBUNAMILIT	BARI
TRIBUNAMILIT	PALERMO
PROCURAMILIT	TORINO
PROCURAMILIT	VERONA
PROCURAMILIT	PADOVA
PROCURAMILIT	LA SPEZIA
PROCURAMILIT	ROMA
PROCURAMILIT	NAPOLI
PROCURAMILIT	CAGLIARI
PROCURAMILIT	BARI
PROCURAMILIT	PALERMO
COMM.NE CONSULTIVA UNICA CONC.NE PERDITA DEC.NI V.M.	ROMA
C.A.S.D.	ROMA
COMMISSIONE INTERMINISTERIALE ATTI GIURIDICI	ROMA
CIVILSCUOLADIFE	ROMA
DIFEAMMISPEC	ROMA
RAMDIFE	ROMA
RUDMILES	ROMA
UFAULAV	ROMA
UFAUTEL	ROMA
AERITALIA	LORO SEDI
NAVITALIA	LORO SEDI
MILITALIA	LORO SEDI
AEROCOST	TORINO

AEROCOST
 AEROCOST
 COMANDO GENERALE ARMA CARABINIERI-Dir.Amm.ne
 REGIONE MILITARE NORD
 REGIONE MILITARE CENTRO
 COMANDO MILITARE DELLA CAPITALE
 REGIONE MILITARE SUD
 COMANDO RECLUTAMENTO E FORZE DI
 COMPLETAMENTO INTERREGIONALE NORD
 COMANDO LOGISTICO AREA SUD
 COMANDO MILITARE AUTONOMO SARDEGNA
 COMANDO MILITARE AUTONOMO SICILIA
 POLO DI MANTENIMENTO PESANTE NORD
 POLO DI MANTENIMENTO PESANTE SUD
 POLO DI MANTENIMENTO DELLE ARMI LEGGERE
 POLO DI MANTENIMENTO DEI MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE,
 ELETTRONICI ED OPTOELETTRONICI
 CENTRO POLIFUNZIONALE DI SPERIMENTAZIONE
 ISPETTORATO PER LA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE
 ISPETTORATO RECLUTAMENTO E FORZE DI COMPLETAMENTO
 ISPETTORATO INFRASTRUTTURE
 ISPETTORATO LOGISTICO DELL'ESERCITO
 GEOMILES
 ORDINAMILES
 PERVAMILES
 COLLEGIO MEDICO LEGALE
 CISAM
 CENTRO STUDI E RICERCHE DI SANITA' E VETERINARIA
 CONSIGLIO ORDINE "VITTORIO VENETO"
 DIRAMINTER
 DIREZIONE DI AMMINISTRAZIONE ESERCITO
 MARIDIPART
 MARIDIPART
 MARIDIPART
 MARIDIRAM
 MARIDIRAM
 AEROAMMI
 AEROAMMI
 MARISARDEGNA
 MARISICILIA
 ARSENALE M.M.
 ARSENALE M.M.
 ARSENALE M.M.TARANTO SEZ.STACCATA DI SUPPORTO DIRETTO
 ARSENALE M.M.
 CENTRO INTERFORZE MUNIZIONAMENTO AVANZATO
 CINCNV
 MARISPECOMMI
 NAVISPELOG
 MARICAPITALE
 MARIDROGRAFICO
 MARIPERMAN
 MARIPERMAN
 COMANDO OPERATIVO DELLE FORZE TERRESTRI
 COMANDO OPERATIVO DELLE FORZE AEREE
 COMANDO SQUADRA AEREA
 COMANDO LOGISTICO A.M.
 COMAER
 CORPO GENIO AERONAUTICO
 COMANDO GENERALE DELLE SCUOLE
 COMANDO ORGANIZZAZIONE PENITENZIARIA MILITARE

LINEAIE
 CAPODICHINO
 ROMA
 PADOVA
 FIRENZE
 ROMA
 NAPOLI

 TORINO
 NAPOLI
 CAGLIARI
 PALERMO
 PIACENZA
 NOLA(NA)
 TERNI

 ROMA
 MONTELIBRETTI(RM)
 ROMA
 FIRENZE
 ROMA
 ROMA
 FIRENZE
 ROMA
 ROMA
 ROMA
 S.PIERO A GRADO(PI)
 ROMA
 ROMA
 ROMA
 FIRENZE
 ANCONA
 LA SPEZIA
 TARANTO
 LA SPEZIA
 TARANTO
 MILANO
 BARI
 CAGLIARI
 AUGUSTA
 LA SPEZIA
 TARANTO
 BRINDISI
 AUGUSTA(SR)
 AULLA(MS)
 ROMA
 ROMA
 ROMA
 ROMA
 GENOVA
 LA SPEZIA
 AUGUSTA(SR)
 VERONA
 VICENZA
 ROMA
 SEDE
 SEDE
 SEDE
 GUIDONIA
 SULMONA

e, per estensione:

BILANCENTES
 PERSOCIV
 OO.SS.

ROMA
 DIRAMAZIONE INTERNA
 LORO SEDI